



# CITTÀ di AVIGLIANA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

L'anno **2023**, addì **ventisette**, del mese di **Aprile** dalle ore **18:43**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Presidente</i>	<i>TABONE RENZO</i>	<i>SI</i>
<i>Sindaco</i>	<i>ARCHINA' ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BABBINI PAOLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MANSUINO MARCELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REMOTO ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MORRA ROSSELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>DITELLA STEFANO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>FERRI ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CROSASSO GIANFRANCO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MATTIOLI CECILIA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ARISIO FIORENZA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>NOTA FABIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>SPANO' ANTONIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PICCIOTTO MARIO</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CARNINO LUCA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>WOOD GIORGIA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ROCCOTELLI ANGELO</i>	<i>SI</i>

Presenti: 16    Assenti: 1

Assume le presidenza **Il Presidente Del Consiglio Comunale** Tabone Renzo.

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale** Dott. Livio Sigot.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Introduce l'argomento l'Assessora ai Servizi Cimiteriali Marcella Mansuino.

Intervengono i Consiglieri Carnino, Spanò, l'Assessora Mansuino ed il Sindaco.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede di procedere alla votazione palese, per alzata di mano della proposta.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 18 del 17/04/2023 redatta dall'Area Servizi Civici e di Supporto – Settore Leva, Elettorale, Cimitero -, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente l'oggetto sopra riportato;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alle presenti deliberazioni ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 13 del 27.4.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2023/2025 e n. 14 del 27.4.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 12.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della seguente votazione palese, per alzata di mano:

Presenti	n. 16
Astenuti	n. =
Contrari	n. =
Votanti	n. 16
Favorevoli	n. 16;

### **DELIBERA**

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall'Area Servizi Civici e di Supporto – Settore Leva, Elettorale, Cimitero -, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.

A sensi dell'art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono richiamati per relationem, con riferimento al documento digitale della registrazione.

~~~~~

/ig

**OGGETTO:** MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Su richiesta dell'assessore ai servizi cimiteriali, Marcella Mansuino,

premesso

- che il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con la deliberazione di CC n. 30/1979, stabilisce:

- al primo comma dell'art. 87, rubricato *“Tipi di tumulazione – dimensioni loculi e cellette ossario”*, che:

*“Il Comune può mettere a disposizione di privati: a) aree per tombe di famiglia; b) loculi individuali; c) cellette individuali”;*

- all'art. 55, rubricato *“Urne cinerarie – collocazione in cimitero”*, che:

*“Le urne cinerarie vengono riposte o in apposite cellette nelle tombe di famiglia o nelle cellette date in concessione dal Comune.*

*La concessione delle cellette cinerarie viene regolata dalle stesse norme che riguardano le cellette ossario.”;*

- all'art. 105, rubricato *“Loculi e cellette ossario – durata concessione”*, che:

*“I loculi e le cellette ossario sono individuali cioè capaci di un solo feretro.*

*Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo.*

*Il diritto di concessione individuale di loculo o celletta ossario ha la durata di anni 80 dalla data della concessione.*

*Alla scadenza del termine il Comune rientrerà in possesso facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però la facoltà agli aventi causa di rinnovare la concessione per il periodo di tempo e con il pagamento della tariffa che il Comune stabilirà ed in vigore al momento della scadenza.”;*

- che l'originario termine ottantennale delle concessioni dei loculi è stato successivamente ridotto a 50 anni;

- che, peraltro, all'interno del cimitero comunale vi sono circa 700 loculi perpetui, dati in concessione anteriormente all'entrata in vigore del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

- che appare opportuna la modifica dell'art. 105, nel rispetto del dettato normativo di riferimento e della correlata elaborazione giurisprudenziale, al fine di riportare a scadenza temporalmente definita, tramite revoca, le concessioni dei loculi perpetui, coerentemente con il principio dell'incompatibilità tra natura demaniale e concedibilità in perpetuum di un bene pubblico, concedibilità *“che finirebbe per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale (cimitero), che per sua natura è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell'intera collettività”*, con la conseguenza che *“l'utilizzo di tale bene in favore di alcuni soggetti (che è ciò che si verifica attraverso una concessione di loculi) deve necessariamente essere temporalmente limitato (anche stabilendo una durata prolungata nel tempo e rinnovabile alla scadenza), venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, alla quale il bene verrebbe definitivamente sottratto”* (così in TAR Toscana, Firenze, sent. n. 462/2015);

- che al fine di garantire la legittimità del potere di revoca e, quindi, della correlata modifica regolamentare, l'esercizio dello stesso dovrà essere ancorato alla sussistenza, verificata, dei presupposti già positivamente dagli artt. 92 del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e 102 di quello comunale (di analogo contenuto) in forza dei quali *“Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento e alla costruzione di un nuovo cimitero.”* (così l'art. 92, cit.);

- che tale operazione di revisione regolamentare appare coerente con il più recente (oltre a quello citato) indirizzo giurisprudenziale, nell'ambito del quale merita richiamo la sentenza n. 565/2020 del CGA per la Regione Sicilia, nella parte motivazionale della quale si legge che *“Secondo la preferibile esegesi, la prevista durata massima di 99 anni delle concessioni cimiteriali si estende anche alle concessioni di durata superiore, o perpetue, rilasciate anteriormente al d.P.R. n. 295/1990, o che dovessero essere rilasciate successivamente in contrasto con la clausola legale di durata. Pertanto, la possibilità di revoca delle concessioni cimiteriali, alla duplice condizione che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, non rimediabile tempestivamente in altro modo, si applica sia alle concessioni a termine, che alle concessioni perpetue.”*;

- che le politiche di contenimento del consumo del suolo, adottate a livello regionale, nazionale ed europeo, depongono, poi, anche a favore delle seguenti ulteriori modifiche del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria:

- quella della riduzione della durata delle concessioni dei loculi e delle cellette ossario e cinerarie a 40 anni in luogo dei 50 anni attuali;
- quella della espunzione della disposizione regolamentare che consente la rinnovabilità delle concessioni dei loculi, da sostituire con la previsione della possibilità della collocazione dei resti mortali in celletta;
- quella della previsione di una tariffa maggiorata per l'ipotesi di rinnovo delle concessioni delle cellette e di nuova concessione destinata ad accogliere i resti mortali di una salma già tumulata in loculo.

Tali modifiche, in particolare, permetterebbero di:

- rientrare nella disponibilità di loculi e cellette da parte del Comune in tempi più brevi e, quindi, poterli riassegnare in concessione per accogliere altre salme, resti e ceneri;
- eliminare la possibilità di rinnovare le concessioni dei loculi, la realizzazione dei quali, date le più ampie dimensioni, esigono l'occupazione di maggiori superfici di aree cimiteriali e maggiori costi di manutenzione.

Tutto ciò premesso,

si propone

che il Consiglio Comunale voglia deliberare:

1) di così modificare l'art. 105 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria:

*“I loculi e le cellette ossario sono individuali.*

*Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale viene fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo.*

*Il diritto di concessione individuale di loculo o celletta ossario/cineraria ha la durata di anni quaranta dalla data della concessione.*

*Alla scadenza del termine il Comune rientrerà in possesso del loculo o della celletta facendo porre i resti mortali nell'ossario comune e le ceneri nel cinerario comune, riservata però la facoltà per gli aventi causa:*

*a) in caso di scadenza della concessione di loculo, di trasferire i resti mortali in celletta ossario o, in ipotesi di cremazione, in celletta cineraria di nuova concessione;*

*b) in caso di scadenza della concessione di cellette ossario/cinerarie, di rinnovare la concessione originaria.*

*In entrambi i casi disciplinati sub a) e b) del comma precedente la durata della concessione delle cellette ossario/cinerarie sarà di durata pari ad anni quaranta e la tariffa sarà pari al doppio di quella al momento vigente per le concessioni di cellette ossario/cinerarie.*

*Le concessioni di loculi a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento e alla costruzione di un nuovo cimitero.”;*

2) di dare atto che le modifiche regolamentari sono soggette a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale on line: a) per giorni 15 dopo l'adozione della deliberazione, ex art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000; b) per ulteriori giorni 15, ex art. 83 dello Statuto.

il Direttore dell'Area  
LUIGI ZIZZARI

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Tabone Renzo  
*(sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio Sigot  
*(sottoscritto digitalmente)*

## **PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18 DEL 17/04/2023**

**Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
MORTUARIA.**

---

### **LEVA ELETTORALE CIMITERO**

#### **VISTO TECNICO**

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c.1 del D.Lgs. 267/2000, mod.to dall'art. 3, c.1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime il seguente parere:

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

Avigliana, 19/04/2023

Il Direttore Dell'area  
Luigi Zizzari

## **PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18 DEL 17/04/2023**

**Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
MORTUARIA.**

---

### **SETTORE CONTABILITÀ E BILANCIO**

#### **VISTO CONTABILE**

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere.

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

Avigliana, 19/04/2023

L'istruttore Direttivo Finanziario  
Alice Prin

## **ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

---

La deliberazione di C.C N. 20 del 27/04/2023 avente per oggetto

**OGGETTO:** MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

È stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23/05/2023.

E' divenuta definitivamente esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Avigliana, 19/06/2023

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Livio Sigot  
sottoscritto digitalmente